



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.*

**ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE  
DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO**

**Decreto n. 1/2018**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE PER ATTIVITA' DI RICERCA IN  
AMBITO DI RESTAURO PER L'ANNO 2018-2019**

Il presente regolamento emanato con delibera del Direttore dell'Istituto, ratificata dal Direttore Generale Educazione e ricerca **entra in vigore il settimo giorno successivo alla data del decreto di emanazione.**

**ART. 1 – OGGETTO**

L'istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (nel seguito ICRCPAL) conferisce borse di studio per attività di ricerca, ai sensi dell'Art. 2 comma 4 del DM 7 ottobre 2008 Ordinamento dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati, senza oneri finanziari per l'Istituto ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Le convenzioni dovranno contenere:

- il programma di ricerca che si intende realizzare;
- il contributo messo a disposizione dall'ente finanziatore e le relative modalità di pagamento;
- la durata;
- l'eventuale istituzione della borsa di ricerca;
- la struttura interessata e il responsabile scientifico;
- la disciplina relativa alla proprietà dei risultati e alle eventuali invenzioni e ai brevetti con l'obbligo di citare espressamente l'ICRCPAL in tutti gli atti e i prodotti della ricerca derivanti dall'accordo.

**ART. 2 – DESTINATARI**

Le borse di ricerca sono destinate a cittadini italiani o stranieri, di età non superiore agli anni 40 alla data di scadenza del bando di concorso, che siano in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita presso l'ICRCPAL

Costituiscono titolo preferenziale il conseguimento di votazione di Laurea non inferiore a 110 su 110

È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di borse di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un funzionario appartenente alla struttura che richiede l'attivazione della borsa.

### **ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELLE BORSE**

La durata delle borse non potrà essere inferiore a un anno e non superiore a due anni.

Le borse possono essere prorogate una sola volta, fino a raggiungere la durata massima di due anni, previa richiesta del responsabile della borsa.

### **ART. 4 – PROPOSTE DI ISTITUZIONE**

La proposta di istituzione di borse di ricerca è deliberata dal Direttore dell'ICRCPAL, ratificata dal Direttore Generale Educazione e ricerca.

La proposta deve indicare:

1. il riferimento all'accordo stipulato con l'Ente finanziatore;
2. il programma di ricerca che si intende realizzare e il relativo responsabile scientifico;
3. il numero delle borse di studio da mettere a concorso, la loro durata e il loro importo;
4. il titolo di studio richiesto e la relativa classe di laurea;
5. eventuali requisiti o competenze specifiche richiesti ai candidati;
6. le modalità di selezione dei borsisti;
7. la composizione della Commissione Giudicatrice ai sensi del successivo art. 6;
8. la disponibilità dei fondi per la copertura dell'intero costo della borsa.

### **ART. 5 – BANDI DI SELEZIONE**

I bandi di selezione per l'istituzione delle borse di ricerca sono emanati con decreto dirigenziale previa stipula della convenzione e previa verifica dell'effettiva disponibilità dei fondi e vengono pubblicati sul sito Internet dell'ICRCPAL per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni.

Il bando di selezione dovrà indicare espressamente:

- il titolo di studio richiesto, quale requisito di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato al punto 4 dell'art. 4;
- eventuali altri requisiti richiesti al candidato;
- il programma di ricerca cui si riferisce la borsa;
- la struttura scientifica presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- l'importo e la durata della borsa, nonché le modalità di erogazione della stessa;
- le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- ogni altro elemento utile alla selezione.

### **ART. 6 – COMMISSIONI GIUDICATRICI**

Le Commissioni giudicatrici, nominate con incarico del Direttore dell'ICRCPAL, sono composte da tre funzionari ICRCPAL.

## **ART. 7 – PROVE DI SELEZIONE**

La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei titoli presentati e può essere integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.

La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio motivato e redige la graduatoria di merito.

La graduatoria approvata dal Direttore dell'ICRCPAL è pubblicata sul sito dell'ICRCPAL.

## **ART. 8 – ASSEGNAZIONE DELLA BORSA**

Le borse di studio sono conferite mediante stipula di appositi contratti di diritto privato.

Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

L'attività di ricerca avrà inizio il primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dall' art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e s.m.i., o che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata superiore a trenta giorni.

I periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.

Interruzioni della borsa possono essere concesse dal responsabile scientifico fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno.

## **ART. 9 – OBBLIGHI DEI BORSISTI**

Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre borse di studio.

Il borsista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca indicata nel bando di selezione sotto la supervisione ed il coordinamento del responsabile scientifico.

Entro trenta giorni dalla scadenza della borsa l'assegnatario dovrà inviare al Direttore dell'ICRCPAL una relazione sulla ricerca compiuta, vistata dal Responsabile scientifico, per l'eventuale inoltro al soggetto finanziatore.

Il borsista che non prosegua l'attività senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze decade dal diritto all'ulteriore godimento della borsa, con provvedimento adottato dal Direttore dell'ICRCPAL su segnalazione del responsabile scientifico.

Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa.

## **ART. 10 – ASSICURAZIONE E PAGAMENTO BORSE DI STUDIO**

Dall'importo della borsa di studio viene detratto un premio per la copertura assicurativa del borsista per infortuni e responsabilità civile per il periodo di godimento della borsa.

Il pagamento delle borse ai vincitori verrà effettuato dall'ICRCPAL in rate mensili posticipate previa dichiarazione del responsabile scientifico attestante il regolare svolgimento dell'attività del borsista, da far pervenire all'Amministrazione entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese. In mancanza di tale dichiarazione nel termine predetto la borsa non sarà erogata e l'ammontare sarà cumulato con la successiva rata.

#### **ART. 11- PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Al borsista si applica la vigente normativa in materia di proprietà intellettuale.

#### **ART. 12 – RINUNCE O PERDITA DELLA BORSA**

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma sia impossibilitato a proseguirla può irrevocabilmente rinunciare alla borsa.


In questo caso e a seguito di decadenza di cui al precedente art. 9 le borse che restano disponibili potranno essere assegnate per il periodo e l'importo residuo ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria.

#### **ART. 13 – REGIME FISCALE**

Le borse di studio di cui al presente regolamento sono soggette al regime fiscale disposto dalle norme vigenti in materia.

Il Direttore

Dott.ssa Maria Letizia Sebastiani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Letizia Sebastiani', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name.